

COMUNE DI CAMEROTA

Certificato di pubblicazione N° 66 del regolamento 2011
 Copia del presente atto è pubblicata mediante affissione all'albo
 pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
 consecutivi.

11-04-2011

L'Agente di Polizia Locale/il Messo Comunale *****

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 71 DEL 8 APRILE 2011

ORIGINALE

OGGETTO: Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno adottata con deliberazione di G.P. n° 479 del 27.12.2010 – Avviso di deposito sul B.U.R.C. n.17 del 14.03.2011 . OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.20, co.5, L.R.16/04 e s.m.i.

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno 8 del mese di APRILE alle ore 15.00 nella Residenza Municipale di Camerota, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Domenico BORTONE, nella sua qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTI
Dr. Domenico BORTONE - SINDACO	SI
Dr. Pierpaolo GUZZO - ASSESSORE	SI
Dr. Vincenzo Antonio DEL GAUDIO - ASSESSORE	SI
Sig. Raffaele GAROFALO - ASSESSORE	SI
Professoressa Rosa Anna MAZZEO - ASSESSORE	NO
Arch. Giosuè Gerardo SATURNO - ASSESSORE	SI

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Diana POSITANO, in qualità di Segretario Comunale

IL PRESIDENTE

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Premesso che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso i seguenti pareri rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile:

- Il Responsabile del Servizio interessato: Parere
- Il Responsabile del servizio di ragioneria: Parere

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A Comune di Camerota

Provincia di Salerno

Oggetto:	Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno adottata con deliberazione di G.P. n° 479 del 27.12.2010 – Avviso di deposito sul B.U.R.C. n.17 del 14.03.2011 : OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.20, co.5, L.R.16/04 e s.m.i.
----------	---

IL SINDACO

VISTA la Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno adottata con deliberazione di G.P. n.479 del 27.12.2010;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, come s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008,

nell'evidenziare la molteplicità e l'articolazione delle questioni poste in essere da un piano complesso quale quello provinciale ed, al tempo stesso, il tempo limitato per assimilare le previsioni formulate dallo stesso,

propone

le seguenti osservazioni.

1. Preliminarmente si evidenzia che la proposta di Ptcp, nella parte in cui definisce *Criteri ed obiettivi per la pianificazione comunale*, ed in particolare nella parte in cui prescrive le modalità da seguire, in sede di elaborazione del Puc, per la "partizione del territorio", per il "Governo ambientale", per la definizione delle "densità territoriali ammissibili" e dei criteri operativi per il "dimensionamento dei Puc", non ha tenuto in debito conto le oggettive problematiche (in termini di risorse umane-professionali ed economico-finanziarie disponibili) che affliggono i Comuni di piccole dimensioni. E' solo il caso di evidenziare in questa sede che la Giunta Regionale della Campania, nel rilevare e prendere atto delle difficoltà in precedenza evidenziate e del conseguente notevole ritardo nella predisposizione, specie da parte dei piccoli comuni, di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, con la deliberazione di G.R. n.52 del 14.02.2011, ha previsto la semplificazione, per i Comuni inferiori a 15.000 abitanti, delle procedure di pianificazione riducendo il numero dei documenti obbligatori da predisporre. Se da un lato le previsioni del richiamato atto regionale risultano efficaci nelle more dell'approvazione del Ptcp e del Regolamento di Attuazione della L.R.16/04, dall'altro non è possibile non tenere in debito conto l'indirizzo chiaro ed inequivocabile fornito dalla Regione

circa la necessità di non gravare eccessivamente i piccoli Comuni nell'ambito dei procedimenti volti alla redazione degli indispensabili nuovi strumenti di *governo del territorio*. Alla luce delle argomentazioni svolte si chiede, pertanto, di introdurre nel Ptcp da approvare, per i comuni di minore dimensione, specifiche norme di semplificazione delle elaborazioni di analisi territoriale e delle conseguenti elaborazioni progettuali.

2. L'art.2, co.3, delle norme di Piano, al secondo periodo, prevede che *"La Provincia opera la verifica di conformità e compatibilità sulla pianificazione comunale urbanistica generale e attuativa rispetto al PTCP"*. Tale assunto, successivamente ripetuto in altre parti delle n.t.a. (ad es. art.59, co.1; art.64, co.1) non risponde a quanto stabilito dalla L.R.16/04 e s.m.i. Per quanto la L.R. 1/2011 abbia abrogato diversi articoli della L.R. 16/04 che verranno sostituiti da un prossimo Regolamento di attuazione per il governo del territorio, nelle more di detto Regolamento le disposizioni abrogate rappresentano comunque un indirizzo sostanziale – soprattutto in rapporto al contenuto degli articoli non abrogati – che pertanto vanno assunte come riferimento fondativo per le relazioni fra Provincia e Comuni. La L.r. 16/2004, in particolare, stabilisce:

- all'art.3, co.1, che *"La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio"*; (non abrogato)
- all'art.4, co.2, che *"La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la Regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate"*; (non abrogato)
- all'art.24, co.4, che *"Il piano adottato (Puc) è trasmesso alla provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente*.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di riformulare la su richiamata previsione della proposta di Ptcp, nonché le ulteriori analoghe previsioni contenute nella norma di Piano, prevedendo che la Provincia operi la verifica di compatibilità sulla pianificazione comunale urbanistica rispetto al PTCP e la verifica di conformità con la normativa statale e regionale vigente.

3. L'art.2, co.7, delle norme di Piano, rinvia alla *Conferenza permanente* indetta per ciascun ambito, e quindi ad una fase successiva all'approvazione del Piano nelle forme di legge, la definizione di taluni aspetti di rilievo per la successiva redazione della pianificazione comunale, ed in particolare dei seguenti aspetti:

- *i carichi insediativi ed il dimensionamento dei PUC con i relativi standard;*
- *gli insediamenti produttivi o per attività terziarie o commerciali.*

Al riguardo si evidenzia che l'art.18 della L.R.16/04 e s.m.i. attribuisce al Ptcp (da approvare nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge stessa, assicurando pertanto la partecipazione al procedimento di formazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati) e non a strumenti attuativi dello stesso il compito di fissare *i carichi insediativi ammissibili nel territorio* (art.18, co.2, lett.b) ed in particolare individua nella *componente strutturale* il compito di fissare *gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni* (art.18, co.5, lett.b) nonché di stabilire i soli indirizzi finalizzati ad assicurare la *compatibilità territoriale degli insediamenti industriali* (art.18, co.5, lett.g).

La richiamata previsione di cui all'art.2, co.7, delle norme di Piano, con le conseguenziali previsioni contenute nella rimanente parte della norma in esame (per tutte si rimanda all'art.6), non sono pertanto conformi alle disposizioni di legge richiamate. La definizione degli aspetti in

precedenza evidenziati, rinviati a procedure attuative ratificabili con successivi atti amministrativi non contemplati da alcuna norma, devono essere invece parte integrante e sostanziale del Ptcp, attesa la loro rilevanza ai fini della definizione degli strumenti di pianificazione comunale. Si chiede, pertanto, di adeguare la proposta di Ptcp ai rilievi in precedenza formulati, evidenziando, inoltre, che attesa la rilevanza delle questioni, la rettifica richiesta costituisce variante essenziale alla proposta adottata che richiederà, necessariamente, la riattivazione del procedimento di adozione stesso.

4. Circa le previsioni di cui all'art.6 delle N.t.a., esse risultano essere non conformi a quanto stabilito dalla L.R.16/04 e s.m.i., in particolare per quanto concerne:

- le *disposizioni strutturali*, la cui natura, entità e portata, come già evidenziato in precedenza, è definita dall'art.18, co.5, della L.R.16/04 e s.m.i. (ed al riguardo si rimanda a quanto osservato al precedente punto 3 circa le carenze della proposta in esame) ai sensi dell'art.3, co.3, lett.a) della richiamata norma regionale, hanno *validità a tempo indeterminato in quanto tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;*

- le *disposizioni programmatiche*, la cui natura, entità e portata è definita, invece, dall'art.18, co.5, della L.R.16/04 e s.m.i. (non certamente riconducibili ai Piani Settoriali Provinciali – PSP, ed ai programmi d'ambito identitario – i cui contenuti effettivi sono tutti da definire a seguito dell'approvazione del Ptcp) devono essere ai sensi dell'art.3, co.3, lett.b) della richiamata norma regionale *correlate alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate in quanto tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati. Si chiede, pertanto, di adeguare la proposta di Ptcp ai rilievi in precedenza formulati.*

5. Circa la previsione di cui all'art.31, co.2, delle N.t.a., si chiede di chiarire la portata della previsione stessa che chiaramente è inattuabile ad es. in un tessuto insediativo storico o in un ambito urbano recente di elevata densità.

6. Circa la previsione di cui all'art.37, co.7, delle N.t.a. (peraltro ricorrente in altre parti delle stesse Norme, ad es. art.78, co.5) nella parte in cui prevede la possibilità di derogare agli indici di edificabilità e alla dimensione dei lotti minimi stabiliti dal Piano (e recepiti dai Puc) *previa valutazione, verifica ed approvazione degli stessi piani (di sviluppo aziendale) dal competente settore agricoltura della Provincia* si ritiene che tale procedura non trovi alcun riscontro normativo, non essendo possibile variare le previsioni del Puc senza un regolare procedimento di variante urbanistica, già peraltro previsto, in forme semplificate, dall'art.5 del D.P.R.447/98 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di riformulare la su richiamata previsione della proposta di Ptcp, nonché le ulteriori analoghe previsioni contenute nella norma di Piano.

Si ritiene inoltre utile evidenziare in questa sede che la L.R.15/2008 e s.m.i. stabilisce che possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla legge i locali esistenti, non prevedendo la realizzazione di nuove costruzioni per lo svolgimento di attività agrituristica. Tale disposizione trova ulteriore conferma nel D.P.G.R. n. 18 del 28 dicembre 2009 recante il "regolamento di attuazione della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (disciplina per l'attività di agriturismo)" che all'art.4 ammette esclusivamente la realizzazione, ad integrazioni di strutture esistenti, dei servizi igienici, dei volumi tecnici, interventi pertinenziali e degli impianti sportivo-ricreativi. Tale principio è valido anche per le country house ovvero per le attività ricettive in case rurali atteso che l'art.6 della L.R.17/01 e s.m.i. stabilisce che tali strutture *devono essere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali.*

7. Circa la previsione di cui all'art.37, co.10 delle N.t.a. nella parte in cui prevede la possibilità nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo di consentire anche i ripristini e le ricostruzioni di parte dirute di edifici, si osserva che tale previsione è inattuabile e contro legge in quanto:

- la definizione di restauro e risanamento conservativo è univocamente definita dall'art.3, co.1, lett.c) del D.P.R.380/01 e s.m.i. e che tale definizione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi;

- che per consolidata giurisprudenza la ricostruzione di "ruderi" equivale ad intervento di "nuova costruzione" comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio;

- che non a caso il comma 8-bis dell'art.7 della L.R.19/2009, introdotto dalla recente L.R.1/2011, consente, per un periodo limitato di tempo e come misura straordinaria, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, (...) intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di eliminare la su richiamata previsione.

8. Si chiede di eliminare la previsione di cui all'art.58 delle N.t.a. alla luce di quanto precedentemente osservato ai punti 1 e 3. Si ritiene utile sottolineare nuovamente in questa sede che il dimensionamento provinciale e degli ambiti, quale prescritta componente strutturale del Ptcp, non può essere oggetto di una decisione posteriore all'approvazione del piano stesso da parte della Giunta Provinciale, senza peraltro assicurare la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

9. In merito alla previsione di cui all'art.59, co.1 delle N.t.a., nella parte in cui si prescrive che tutti i Comuni devono dotarsi di un Puc conforme e compatibile (circa il problema della conformità e compatibilità si rimanda a quanto osservato al precedente punto 2) al presente Ptcp entro 12 mesi dalla sua approvazione, si chiede che tale termine venga elevato a 18 mesi, in quanto compatibile con la previsione di cui all'art.18, co.6, della L.R.16/04 e s.m.i. ed atteso che il termine di 12 mesi è prescritto dall'art.9, co.6, della L.R.13/08 per i soli comuni già dotati di Puc, e cioè dotati di uno strumento avanzato ed adeguato alle più recenti previsioni normative.

10. In merito alla previsione di cui all'art.59, co.3 delle N.t.a., si evidenzia che la portata delle norme di salvaguardia ed i termini di loro efficacia sono univocamente definiti dall'art.10 della L.R.16/04 e s.m.i. La previsione di Ptcp richiamata non appare, in alcun modo, conforme a quanto stabilito dalla legge. Le previsioni dei piani urbanistici vigenti rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo piano urbanistico compatibile con il Ptcp approvato e non è necessaria prima di ciò alcuna verifica di congruità con riferimento ad indirizzi ovvero previsioni di dimensionamento del Ptcp. Non è in alcun modo possibile infatti inibire il rilascio di titoli edilizi abilitanti conformi al piano comunale vigente per il fatto che il dimensionamento di detto piano non sia conforme alle disposizioni del Piano territoriale di coordinamento.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di eliminare la su richiamata previsione.

11. In più parti delle norme di Piano (come ad esempio nelle tabelle di cui all'art.72, art.76, ecc.) si rimanda per la definizione dell'effettivo uso agricolo del suolo a quanto attestato dalle certificazioni catastali. Tali previsioni risultano poco comprensibili: - attesa la necessità, nell'ambito della redazione del Puc, di elaborare analisi e studi specialistici in merito all'effettivo uso agricolo dei suoli ricadenti nel territorio comunale; - attesa la necessità di produrre, ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitante, un Piano di sviluppo aziendale, che

necessariamente dovrà riportare l'esistente, esatto uso dei suoli interessati; - attesa la notoria natura non probatoria delle attestazioni catastali.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di modificare tali previsioni del Ptcp.

12. Con riferimento alle previsioni di cui all'art.78 delle norme di Piano si chiede di specificare che le stesse sono riferite ad attività di lavorazione e/o di produzione legate al fondo ovvero all'azienda agricola, al fine di evitare che tali tipologie di interventi si configurino quali opifici realizzati in zona agricola.

13. Con riferimento alla previsione di cui all'art.91, co.4, ultimo periodo, delle norme di Piano, nella parte in cui si stabilisce che nei centri storici, in assenza di piani attuativi, gli interventi più gravosi rispetto a quelli precedentemente definiti, devono ottenere il preventivo parere favorevole vincolante dell'Organismo di Piano Provinciale, si osserva che tutti gli interventi da realizzare sul territorio comunale o sono conformi alle previsioni del Puc (approvato dalla Provincia, tra l'altro, previa verifica di compatibilità con le previsioni del Ptcp) o devono essere approvate in variante al Ptcp, ed anche in questo caso interviene la Provincia preposta alle verifiche di compatibilità e di conformità di competenza. Appare pertanto assolutamente ridondante ed illegittima la previsione di piano richiamata e se ne chiede, pertanto, la soppressione.

14. La previsione di cui all'art.97, co.2, lett. f) delle norme di Piano è in palese contrasto con quanto previsto dalla Legge Regionale 26 marzo 1993, n. 13 recante la "Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta" e peraltro la riconversione di campeggi esistenti a villaggi turistici risponde alle tendenze in atto del mercato del turismo ricettivo. Si chiede, pertanto, di modificare tale previsione normativa limitandola a campeggi realizzati in aree di particolare pregio turistico, paesaggistico ed ambientale specificamente individuate.

Camerota,

Il Sindaco

Dr. Domenico Bortone

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto: "Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno adottata con deliberazione di G.P. n° 479 del 27.12.2010 - Avviso di deposito sul B.U.R.C. n.17 del 14.03.2011 - OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.20, co.5, L.R.16/04 e s.m.i." ; parte integrante e sostanziale del presente deliberato ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. per le ragioni esposte in parte narrativa, di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno adottata con deliberazione di G.P. n° 479 del 27.12.2010 – Avviso di deposito sul B.U.R.C. n.17 del 14.03.2011 . OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.20, co.5, L.R.16/04 e s.m.i." parte integrante e sostanziale del presente deliberato ;

2. 2. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto, immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata pubblicità alla cittadinanza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno adottata con deliberazione di G.P. n° 479 del 27.12.2010 – Avviso di deposito sul B.U.R.C. n.17 del 14.03.2011 . OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.20, co.5, L.R.16/04 e s.m.i.

- Il Sindaco -
Dr Domenico Bortone

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 D.L.vo 18.08.2000, n° 267)

Esaminati gli atti relativi alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole.

Dalla Residenza Municipale li, 08.04.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 D.L.vo 18.08.2000, n° 267)

Dalla Residenza Municipale li, 08.04.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno adottata con deliberazione di G.P. n° 479 del 27.12.2010 – Avviso di deposito sul B.U.R.C. n.17 del 14.03.2011. OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.20, co.5, L.R.16/04 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico BORTONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Diana Positano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 0004473, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, il

11/04/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/04/2011 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n° 267 il giorno 11 APRILE 2011.

☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva;

☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 11 APRILE 2011

IL

SEGRETARIO

COMUNALE

Avv. Diana Positano